

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 50.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto
per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto delle tasse)

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa, adottati dalla Regione del Veneto nell'esercizio delle proprie funzioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione del Veneto con la legge 10 novembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2

(Obbligo del pagamento)

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emissione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione va corrisposta nei termini stabiliti nella tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Le frazioni degli importi di tassa inferiori a L. 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.

Art. 3

(Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale.

Art. 4

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5

(Mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6

(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

- a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;
- b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7

(Accertamento e definizione delle violazioni)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello

Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di sua competenza, di cui agli artt. 10 e 11 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2.

Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta Regionale per violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla Tesoreria Regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9

(Ricorsi amministrativi)

I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse devono essere presentati al Presidente della Giunta Regionale nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso.

Tali ricorsi possono anche essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Presidente della Giunta Regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, il Presidente della Giunta Regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10

(Delega)

Il Presidente della Giunta Regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Sentito lo stesso Assessore, il Presidente può delegare inoltre il Direttore del Servizio alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme di cui alla presente legge.

Art. 11

(Decadenza e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza

di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12

(Norme abrogate)

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 17 gennaio 1972, n. 2, 14 marzo 1974, n. 21, 28 gennaio 1977, n. 8, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di aver applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13

(Rinvio alle norme legislative dello Stato)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14

(Norme transitorie)

Per le tasse sulle concessioni regionali previste dall'allegata Tariffa, le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state corrisposte, per l'anno 1980, nella misura indicata nella precedente Tariffa, annessa alla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21, non è dovuta alcuna integrazione.

Il pagamento delle tasse indicate nell'allegata Tariffa e non previste nella precedente Tariffa annessa alla legge regionale 14 marzo 1974, n. 21, deve essere effettuato a favore della Regione Veneto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese

La Tariffa di cui alla presente legge viene pubblicata in apposito supplemento.

Tariffa allegata alla legge regionale
8 maggio 1980, n. 50, «Disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali»

T A R I F F A

comprensiva dell'arrotondamento previsto dall'art. 2 della legge 8 maggio 1980, n. 50

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
1	15	<p>Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:</p> <p>Igiene e Sanità</p> <p>TITOLO I</p> <p>a) fino a 5.000 abitanti</p> <p>b) da 5.001 a 10.000 abitanti</p> <p>c) da 10.001 a 15.000 abitanti</p> <p>d) da 15.001 a 40.000 abitanti</p> <p>e) da 40.001 a 100.000 abitanti</p> <p>f) da 100.001 a 200.000 abitanti</p> <p>g) da 200.001 a 500.000 abitanti</p> <p>h) superiore a 500.000 abitanti</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera m)</p>	<p>50.000</p> <p>125.000</p> <p>250.000</p> <p>400.000</p> <p>600.000</p> <p>800.000</p> <p>1.250.000</p> <p>2.000.000</p>	<p>10.000</p> <p>25.000</p> <p>50.000</p> <p>80.000</p> <p>120.000</p> <p>160.000</p> <p>250.000</p> <p>400.000</p>

N O T E

La tassa va colcolata in base alla popolazione dei Comuni risultante dall'ultimo censimento.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'articolo 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del II comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto T.U.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 129 del citato T.U., né nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa di esercizio.

Sono esenti dal pagamento della tassa sopra indicata le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie inter-ne — esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico — da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei pubblici istituti ospedalieri.

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopra indicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie, nella seguente misura:

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
					<ul style="list-style-type: none"> — nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 6.000 — nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti 10.000 — nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 20.000 — nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti 50.000 — nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti 70.000 <p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti 12.000 — nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti 15.000 — nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti 30.000 — nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti 60.000 — nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 120.000 <p>Le tasse e il contributo vanno corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art. 199, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni).	338.000	—	<p>L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</p> <p>Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazioni di produzione o di smercio comportanti ciascuna il pagamento della tassa (art. 5, ultimo comma del Regolamento citato).</p> <p>Qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.</p>
3	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719).	169.000	—	<p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera f).</p>
					<p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettere e) ed f).</p>

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
4	25	<p>Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di:</p> <p>a) stabilimenti termali - balneari di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;</p> <p>b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia; (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854).</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a).</p>	338.000	169.000	<p>E' soggetta alla tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</p> <p>Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:</p> <p>1) apparecchi di tensione uguale o superiore a L. 50.000 100.000 volta</p> <p>2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta L. 20.000</p> <p>I possessori di due o più apparecchi di uguale tensione sono tenuti al pagamento dell'intera tassa per il primo e della metà della stessa per gli altri.</p> <p>Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.</p> <p>Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura dipendenti dalle unità sanitarie locali.</p> <p>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>
5	27	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):</p> <p>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</p> <p>— se l'istituto ha non più di 50 posti letto</p> <p>— se l'istituto ha non più di 100 posti letto</p> <p>— se l'istituto ha più di 100 posti letto</p>	300.000	150.000	<p>Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.</p> <p>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</p> <p>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specialisti, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.</p> <p>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</p> <p>Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.</p>

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
6	<p>2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera e).</p>	60.000	30.000	<p>Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti di cura facenti parte delle unità sanitarie locali (legge 23-12-1978, n. 833).</p> <p>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>
28	<p>Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:</p> <p>a) per ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, 1° comma del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854).</p>	7.500	7.500	<p>Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>
7	<p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 2° comma, lettera f).</p> <p>b) per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, I comma del T.U. delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27, lettera a).</p> <p>Autorizzazione per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):</p> <p>a) degli alberghi e ristoranti di lusso</p> <p>b) degli alberghi e ristoranti di I categoria</p> <p>c) degli alberghi e ristoranti di 2ª categoria e delle pensioni di I categoria</p> <p>d) degli alberghi e ristoranti di 3ª categoria e delle pensioni di 2ª categoria</p> <p>e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:</p>	270.000	270.000	<p>Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni.</p> <p>L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a se stanti.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>

N. d'ord. DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
	— nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	45.000	45.000	
	— nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	30.000	30.000	
	— nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	24.000	24.000	
	— nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	15.000	15.000	
	— nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	6.000	6.000	
	f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche:			
	— nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	24.000	24.000	
	— nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	18.000	18.000	
	— nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	9.000	9.000	
	— nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	6.000	6.000	
	— nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	3.000	3.000	
	D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, 3° comma			
8	32 Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994).	3.000	1.500	Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè-bar, che del latte si servono soltanto per preparare anche bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
9	34 Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994).	50.000	25.000	Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
10	37 (17)	<p>ra a);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera e).</p>	—	—	<p>latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>
11	37 bis (18)	<p>Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836 e art. 1 D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567)</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera I).</p>	338.000	—	<p>La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione, distintamente per ogni singolo prodotto.</p>
12	39 (19)	<p>Autorizzazione per l'impianto e la gestione di pubblica stazione di fecondazione equina (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127):</p> <p>a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio</p> <p>b) in tutti gli altri casi</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera I) e art. 75.</p>	34.000	—	
13	41 (20)	<p>Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, ri-</p>	253.500	—	
			34.000	—	

N. d'ord. DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
	lasciate:			
	a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1009 integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e art. 7 del D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 1256)	84.500	—	
	b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e art. 8 del D.P.R. n. 1256, succitato).	42.500	—	
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera i).			
14	224 (122) Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie).	8.500	—	
	D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 27 - lettera i).			
TITOLO II				
Caccia e pesca				
15	51 Licenza di appostamento fisso di caccia: a) su terraferma b) su acqua	20.000 180.000	— —	Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno, prima dell'uso, dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.
	D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera o).			
	Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30, art. 57.			
16	52 Concessione di costituzione di: a) riserva di caccia, per ogni ettaro b) aziende faunistico-venatorie, per ogni ettaro	10.000 10.000	10.000 10.000	La concessione e l'eventuale rinnovo o proroga sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia. La tassa sopraindicata è rispettivamente ridotta ad 1/5 quando trattasi di azienda e riserva individuale e consorziale privata situata nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
17	<p>c) centri privati di produzione di selvaggina, per ogni ettaro</p> <p>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera o);</p> <p>Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 24 e 36;</p> <p>Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - art. 57.</p>	5.000	5.000	La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
18	<p>Abilitazione all'esercizio venatorio:</p> <p>a) con fucile ad un colpo, con falco e con arco</p> <p>b) con fucile a due colpi</p> <p>c) con fucile a più di due colpi</p> <p>Permesso per cattura di volatili con reti, a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99;</p> <p>Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - art. 23;</p> <p>Legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 - art. 57.</p>	<p>13.000</p> <p>18.500</p> <p>23.500</p> <p>150.000</p>	<p>13.000</p> <p>18.500</p> <p>23.500</p> <p>150.000</p>	<p>Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo della abilitazione all'esercizio venatorio.</p> <p>La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.</p> <p>Le misure delle tasse di cui ai punti A-B-C sia per il rilascio che per il rinnovo si intendono automaticamente modificate con il variare delle tasse di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia (art. 57 L.R. 14-8-1978 n. 30).</p>
18	<p>Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D. L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:</p> <p>Tipo A: licenza per la pesca professionale valida con tutti gli attrezzi consentiti</p> <p>Tipo B: licenza per i pescatori dilettanti</p> <p>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera p);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100.</p>	<p>12.000</p> <p>6.000</p>	<p>12.000</p> <p>6.000</p>	<p>Le licenze hanno la durata di sei anni dalla data di rilascio. La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la pesca durante l'anno.</p> <p>I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere contestualmente le seguenti soprattasse:</p> <p>a) per la licenza di Tipo A 6.000</p> <p>b) per la licenza di Tipo B 3.000</p> <p>La licenza di Tipo B è valida anche per la pesca subacquea da praticarsi in apnea nelle località consentite da parte di pescatori dilettanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.</p> <p>La licenza di Tipo C di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, è assimilata alla licenza di Tipo B.</p>
19	<p>Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione</p>			<p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
20	174	del patrimonio ittico (art. 1 D.L. 19 marzo 1948, n. 735). D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 11 - lettera p).	3.000	3.000	
21	178	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art. 15, 2° comma, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319). D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 100.	30.000	15.000	Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
22	89 (59)	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> Turismo e industria alberghiera 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: a) alberghi od ostelli per la gioventù b) campeggi e villaggi turistici: — classificati con 1 stella	12.000	—	Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di altri esercizi di ristorazione sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste dal numero 7 della presente tariffa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

NOTE

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
		— classificati con 2 stelle	18.000	18.000
		— classificati con 3 stelle	24.000	24.000
		— classificati con 4 stelle	30.000	30.000
		c) case per ferie	18.000	18.000
		d) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	9.000	9.000
		e) autostelli	15.000	15.000
		— se funzionanti su autostrade	30.000	30.000
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 329).	3.000	3.000
		D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1, lettera g);		
		L.R. 10 agosto 1979, n. 56 - art. 8.		
23	95 (64)	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio: nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti	18.000	9.000
		b) da 10.001 a 20.000 abitanti	36.000	18.000
		c) da 20.001 a 50.000 abitanti	72.000	36.000
		d) da 50.001 a 100.000 abitanti	108.000	54.000
		e) da 100.001 a 500.000 abitanti	180.000	90.000
		f) superiore a 500.000 abitanti	300.000	150.000

Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della sopraindicata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti al pagamento della cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, nella misura da lire 500.000 a lire 5.000.000 avuto anche riguardo delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 del citato R.D.L. sostituito dall'art. 1 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630.

La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nella stessa o in altre località della Regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione del Veneto con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali o filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
TITOLO IV					
Fiere e mercati					
24	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933, 19 maggio 1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383: a) per istituzione di fiere e mercati b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1, lett. a).	10.000 5.000	— —	La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
TITOLO V					
Agricoltura					
25	121	Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.L.L. 3 luglio 1944, n. 152): — per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lettera c).	3.000	—	La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per le specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata. Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura competente per territorio (art. 6 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 433). La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno. La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi			

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
27	<p>od esercitare il commercio di piante, parte di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 66, 1° comma.</p>	13.000	—	
TITOLO VI				
27	<p>Acque minerali e termali, cave e torbiere</p> <p>Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4, 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e modifiche di cui al D.P.R. 28 giugno 1955 n. 620, artt. 1 e 2).</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lettera a).</p>	30.000	—	Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.
28	<p>Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443).</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).</p>	150.000	—	
29	<p>Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443).</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lettera a).</p>	150.000	—	
30	<p>Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, 2° comma, R.D.</p>			

N. d'ord. DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
31	29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, 2° comma, R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620). D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, 1° comma.	15.000	—	Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.
32	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620. D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera a).	300.000	—	Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.
33	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio e non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620). D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1, lettera e).	60.000	—	Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo, previsto dalla vigente normativa in materia.
TITOLO VII				
Tramvie e simili - Linee automobilistiche - Navigazione e porti lacuali				
33	152 Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale - (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771). D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lettera a).	6.000	—	

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
34	<p>153</p> <p>Concessione della costruzione dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p>a) se adibite al trasporto di cose</p> <p>b) se adibite al trasporto di persone:</p> <p>— con cabine di portata fino a 30 persone</p> <p>— con cabine di portata oltre 30 persone</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lettera a).</p>	<p>15.000</p> <p>60.000</p> <p>90.000</p>	<p>7.500</p> <p>30.000</p> <p>45.000</p>	<p>Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).</p> <p>I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>1) funivie monofuni, escluse le seggiovie, e funivie bifuni (fino a m. 750):</p> <p> a) per la costruzione 315.000</p> <p> b) per l'esercizio 157.500</p> <p>2) funivie monofuni, escluse le seggiovie, e funivie bifuni (oltre m. 750):</p> <p> a) per la costruzione 420.000 per Km.</p> <p> b) per l'esercizio 210.000 per Km.</p> <p>La tassa annuale e il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono per mantenere in vigore la concessione.</p> <p>Per seggiovie si intendono le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli.</p>
35	<p>154</p> <p>Licenza d'impianto di funicolari aeree, o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, 1° comma, del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p>a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale</p> <p>b) se rilasciata dal Sindaco</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a).</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.</p>	<p>18.000</p> <p>9.000</p>	<p>—</p> <p>—</p>	
36	<p>155</p> <p>Licenza di esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 28 giugno</p>			<p>La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
37	<p>156</p> <p>1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interressi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:</p> <p>a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale</p> <p>b) se rilasciata dal Sindaco</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lettera a);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.</p>	<p>18.000</p> <p>12.000</p>	<p>18.000</p> <p>12.000</p>	<p>I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>a) per la costruzione 10.500 per Km.</p> <p>b) per l'esercizio 5.250 per Km.</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>
38	<p>157</p> <p>Concessione di filovie - di interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p>a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:</p> <p>1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti</p> <p>2) già di pertinenza della Direzione Compartmentale o ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione</p> <p>b) se emessa dal Sindaco</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.</p>	<p>75.000</p> <p>45.000</p> <p>30.000</p>	<p>37.500</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p>	<p>Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.</p> <p>Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione salvo rinnovo di stagione in stagione.</p> <p>I titolari di concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:</p> <p>1) per la costruzione, per ciascun impianto 105.000</p> <p>2) per l'esercizio, per ciascun impianto 52.500</p>

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
39	<p>c) se emessa dal Sindaco</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera a);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.</p>	9.000	4.500	<p>b) ascensori in servizio pubblico:</p> <p>1) per la costruzione, per ciascun impianto 84.000</p> <p>2) per l'esercizio, per ciascun impianto 42.000</p> <p>La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p>
184 (110)	<p>Concessione per servizi pubblici - di interesse regionale - di autotrasporto di merci, rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413:</p> <p>— per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione:</p> <p>a) portata sino a 35 q.li</p> <p>b) portata oltre 35 q.li</p>	9.000 12.000	9.000 12.000	<p>Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.</p> <p>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p> <p>La sopraindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di autotomobili per trasporto di merci senza conducente.</p>
40	<p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b);</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.</p>	84.500	84.500	<p>Sono esenti dal pagamento della tassa le concessioni i cui servizi sono gestiti direttamente dai Comuni o aziende municipalizzate nell'ambito del territorio comunale.</p> <p>La distinzione delle concessioni in ordinaria, di gran turismo e speciale è data dall'art. 9 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63.</p> <p>La tassa prevista per i servizi pubblici speciali è dovuta sia per le concessioni di competenza regionale sia per quelle di competenza comunale.</p> <p>I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>1) se di competenza regionale, per ogni giorno di esercizio preventivamente autorizzato</p> <p>a) da 1 a 20 Km. L. 50</p> <p>b) da 20,1 a 40 Km. L. 100</p> <p>c) da 40,1 a 60 Km. L. 150</p> <p>d) da 60,1 a 80 Km. L. 200</p> <p>e) oltre 80 Km. L. 250</p>
185	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 del D. P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p>1) autoservizi con frequenza giornaliera:</p> <p>— tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)</p> <p>2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana:</p> <p>— tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno)</p>	51.000	51.000	

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana: — tassa annuale (per le concessioni aventi durata superiore ad un anno) 4) concessione di autoservizi di gran turismo; 5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti: — per ciascun anno di durata della concessione 6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo in occasione di particolari contingenze: — per il primo giorno di validità — per ogni giorno di ulteriore validità D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, 2° comma, lettera b); D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.	17.000	17.000	2) se di competenza comunale, per ogni giorno di esercizio preventivamente autorizzato L. 100 La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
				le stesse tasse di cui ai precedenti nn. da 1 a 3 ridotte a metà
			2.000	
		2.000		
		1.000		
41	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della Navigazione D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 ; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.	18.000	18.000	I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per Km. La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
42	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, secondo comma del Codice della Navigazione D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.	12.000	12.000	I concessionari sono inoltre tenuti, ai sensi del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, al pagamento del contributo di sorveglianza nella misura complessiva di lire 15.750 per Km. La tassa annuale ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti contestualmente entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	DPR 1961/121 (DPR 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	NOTE
43	188	<p>Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della Navigazione</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.</p>	6.000	—	
44	189	<p>Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della Navigazione</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 97.</p>	12.000	—	
45	197	<p>Permesso rilasciato per trasporto ai sensi dell'art. 34 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale:</p> <p>— per il primo giorno di permesso — per ogni giorno di ulteriore validità</p> <p>D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c); D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 84.</p>	6.000	3.000	Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.
46	204 (117)	<p>TITOLO VIII Artigianato</p> <p>Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri</p> <p>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 63, lettera c).</p>	5.500	—	